

Requisiti per le nuove asciugabiancheria per uso domestico

Le asciugabiancheria per uso domestico devono soddisfare determinati requisiti ambientali per essere vendute in Svizzera.

Due regolamenti UE¹, che la Svizzera ha recepito nell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02), disciplinano la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura delle asciugabiancheria per uso domestico in relazione al loro consumo energetico. La presente scheda informativa illustra le disposizioni vigenti e i requisiti più severi validi in Svizzera per le asciugabiancheria elettriche per uso domestico.


Etichetta Energia per asciugabiancheria per uso domestico (fino al 31 dicembre 2026)

L'etichetta Energia fornisce informazioni sull'efficienza energetica su una scala da A a G inoltre fornisce altre caratteristiche dell'asciugabiancheria per uso domestico

Quando si compra una nuova asciugabiancheria occorre considerare non solo il prezzo d'acquisto ma anche i costi che si dovranno sostenere a lungo termine per il consumo di elettricità. Grazie all'etichetta Energia e alla sua scala da A a G è possibile valutare a colpo d'occhio l'efficienza energetica di un apparecchio.

Contenuto dell'etichetta Energia

- 1 Codice QR: link alle informazioni sul modello nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (banca dati EPREL), indicazione facoltativa in Svizzera.
- 2 Nome o marchio del produttore
- 3 Nome del modello del dispositivo
- 4 Scala delle classi di efficienza energetica da A a G
- 5 Classe di efficienza energetica dell'apparecchio
- 6 Consumo energetico medio ponderato per 100 cicli di asciugatura in kWh
- 7 Classe di efficienza di condensazione
- 8 Classe di emissione sonora durante il ciclo di asciugatura
- 9 Capacità nominale in kg per il programma eco a pieno carico
- 10 Durata del programma eco a pieno carico in ore e minuti
- 11 Denominazione del regolamento europeo



¹Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione del 17 novembre 2023 e regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023.

La classe di efficienza energetica viene determinata in base all'indice di efficienza energetica (IEE). Per calcolare l'IEE di un'asciugabiancheria per uso domestico, si confronta il consumo energetico ponderato per ciclo di asciugatura nel programma eco a pieno carico e carico parziale con il consumo energetico standard per ciclo di asciugatura.


Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (IEE)
A (efficienza massima)	$EEI \leq 43$
B	$43 < EEI \leq 50$
C	$50 < EEI \leq 60$
D	$60 < EEI \leq 70$
E	$70 < EEI \leq 85$
F	$85 < EEI \leq 100$
G (efficienza minima)	$EEI > 100$

Nuova etichetta Energia per le asciugatrici domestiche a partire dal 1° gennaio 2027

A partire dal 1° gennaio 2027, l'etichetta energetica sarà integrata con una classe di riparabilità determinata in base all'indice di riparabilità (R).

Classe di riparabilità	Indice di riparabilità (R)
A (riparabilità massima)	$R > 9,00$
B	$7,00 \leq R \leq 9,00$
C	$5,00 \leq R < 7,00$
D	$3,00 \leq R < 5,00$
E (riparabilità minima)	$R < 3,00$

I fornitori e i rivenditori potranno utilizzare la nuova etichetta già dal 1° luglio 2026, in sostituzione di quella attualmente in vigore. L'utilizzo della nuova etichetta diventerà invece obbligatorio dal 1° gennaio 2027.



Le nuove asciugabiancheria per uso domestico devono garantire un'efficienza energetica minima. Devono inoltre essere dichiarate anche altre informazioni rilevanti per il prodotto.

Campo di applicazione ed eccezioni

Sono interessate le asciugabiancheria elettriche per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e a gas, compresi gli apparecchi venduti per un uso non domestico (ad es. per locali lavanderia comuni in case plurifamigliari). I requisiti si applicano sia alle asciugabiancheria per uso domestico a libera installazione che a quelle da incasso.

Requisiti di progettazione ecocompatibile

I requisiti in materia di efficienza delle risorse, obbligo di informazione ed etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico sono regolamentati in Svizzera allo stesso modo che nell'UE. Solo i requisiti di efficienza sono più severi in Svizzera.

Requisiti di efficienza energetica a partire dal 1° luglio 2025

Le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura ≤ 4 kg/h possono essere immesse sul mercato, vendute o offerte se la classe di efficienza energetica indicata sulla rispettiva etichetta Energia corrisponde almeno a C (IEE ≤ 60).

Le asciugabiancheria per uso domestico progettate per edifici plurifamiliari con una capacità di asciugatura > 4 kg/h possono essere immesse sul mercato, vendute o offerte se la classe di efficienza energetica indicata sulla rispettiva etichetta Energia corrisponde almeno a E (IEE ≤ 85).

Si applicano inoltre i requisiti relativi alla capacità di carico in standby e in standby avanzato, nonché in funzionamento in rete.

Requisiti di efficienza di condensazione

L'efficienza di condensazione delle asciugabiancheria a condensazione non deve essere inferiore all'80 %.

Requisiti di informazione

Per le asciugabiancheria domestiche è necessario fornire determinate informazioni sul prodotto, tra cui indicazioni per un funzionamento efficiente, valori relativi a diversi parametri e varie istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Requisiti relativi ai programmi

Le asciugabiancheria domestiche devono offrire, tra le altre cose, un programma ecologico (ECO).

Requisiti di efficienza delle risorse

I produttori, gli importatori o i loro rappresentanti autorizzati devono mettere a disposizione dei riparatori competenti e degli utenti finali determinati pezzi di ricambio. Tali pezzi di ricambio devono essere disponibili per un periodo massimo di dieci anni dopo la commercializzazione dell'ultimo esemplare del modello in questione.

Disposizioni transitorie

Le asciugatrici domestiche che non soddisfano i nuovi requisiti (a partire dal 1° luglio 2025) possono essere fornite fino al 30 giugno 2026 al più tardi.

I requisiti precisi sono descritti nell'OEEne e nei regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534.

Disclaimer

La presente scheda informativa elaborata dall'UFE è da intendersi come supporto agli operatori di mercato nell'adempimento dei loro obblighi previsti dalla normativa in materia di energia.

La scheda non ha alcuna pretesa di esaurività e non può essere utilizzata come unica fonte per dimostrare il rispetto della normativa. È responsabilità dei singoli operatori di mercato rispettare i pertinenti requisiti di legge.